

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

37.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (3958)	3
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 7, 8
Colombini Leda (PCI)	6
Fronza Crepez Lucia (DC), <i>Relatore</i>	3, 5, 6, 7, 8
Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	5, 7, 8
Votazione nominale:	
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	8
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041)	8
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	8, 10
Benevelli Luigi (PCI)	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,40.

ALDO GABRIELE RENZULLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Augello, Bianchi Beretta, Cobellis, Dal Castello, Folena, Latteri e Sanna sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zuech, Ghezzi, Zarro, Martuscelli, Garavaglia, Civita, D'Angelo e Pellegatti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (3958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione ».

Ricordo che nella seduta del 9 novembre 1989 ha avuto luogo la discussione sulle linee generali e il ministro per gli affari sociali, senatore Rosa Jervolino Russo, ha svolto la propria replica.

Comunico che in data 21 novembre 1989 la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3958.

Comunico, altresì, che in data 1° marzo 1990 la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favore-

vole sul disegno di legge in discussione, a condizione che la copertura finanziaria sia aggiornata al triennio 1990-1992 e pertanto il comma 1 dell'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

Avverto, infine, che in data 5 dicembre 1989 l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione, con la seguente osservazione: « al comma 2 dell'articolo 2 occorre che sia chiarita la natura del rapporto di lavoro del personale della segreteria ».

Ricordo che l'onorevole Carlo D'Amato, che non fa più parte della nostra Commissione, è stato sostituito come relatore sul provvedimento dall'onorevole Fronza Crepaz, alla quale do la parola per la replica.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*. È opportuno rilevare, innanzitutto, che, in merito a questo disegno di legge devono essere espresse due differenti valutazioni.

Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione Gorrieri — ritengo che molti colleghi abbiano avuto modo di leggere la relazione che ha suscitato una notevole impressione — non si può non affermare che questo è un disegno di legge sul

quale si dovrebbe registrare l'unanime consenso della Commissione.

Devo precisare tuttavia che, come parlamentare di un paese che si vanta di essere la quarta o la quinta nazione più industrializzata del mondo, mi sento disonorata nel trovarmi di fronte ad un disegno di legge istitutivo della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione; il fatto che si debba affrontare una materia come questa sta a dimostrare che qualche meccanismo della nostra democrazia non funziona a dovere. La comprensione piena di una problematica di questo genere non è affatto semplice perché, mentre prima si potevano individuare facilmente le « aree di povertà », sia in termini geografici sia di classi sociali, adesso quel fenomeno attraversa svariati settori della nostra società. Ad esempio, oggi si può verificare che una famiglia con un notevole livello di redditività, nella quale vi è uno dei componenti che è gravato da una malattia cronica, debba affrontare spese consistenti per pagare le cure necessarie.

Un altro esempio può essere quello di un giovane che all'età di trent'anni, dopo alcuni contratti di formazione e lavoro, rischia di trovarsi disoccupato. Per non parlare poi dei problemi della tossicodipendenza e di quelli degli anziani, per i quali risulta facile uscire dall'area della sicurezza del reddito poiché essi percepiscono uno stipendio medio che può diventare una pensione povera. Pertanto, si può tranquillamente affermare che oggi una famiglia con un livello reddituale medio può facilmente cambiare il proprio *status*.

Un altro esempio assai significativo che vorrei citare è quello delle donne rimaste sole; queste donne possono avvertire una tetragona sensazione di inutilità perché, dopo aver svolto la loro importantissima funzione di educatrici per buona parte della loro vita, sono rimaste sole.

Si tratta, quindi, di una serie di soggetti che appartengono a queste nuove

categorie di povertà sulle quali è, a mio avviso, opportuno acquisire una maggiore conoscenza. Credo, infatti, che di fronte a queste nuove forme di povertà non sia più sufficiente rispondere ricorrendo a soluzioni antiquate. Si rende, invece, necessario, da un lato, svolgere una approfondita indagine che continui i lavori della Commissione Gorrieri e, dall'altro, cambiare gli strumenti di risposta adeguandoli alle nuove esigenze.

Di fronte a questa crisi qualcuno potrebbe affermare che lo Stato sociale « è morto »; io sostengo, invece, non solo che ciò non risponde al vero, ma anche che dovrebbero essere rivisti i canoni attuali al fine di non dare più « tutto a tutti », ma « tutto a chi ha bisogni reali », prestando inoltre una maggiore attenzione alle nuove domande e alla loro trasversalità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita per un triennio la Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne cause e conseguenze.

3. La Commissione predisponde per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali nominati, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli affari sociali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, nel limite di tre persone, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli esperti di cui al comma 1 sono indicati, rispettivamente, nel numero di tre dalle regioni e tre dall'ANCI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 1.

Tagliabue, Colombini, Brescia, Dignani Grimaldi, Benevelli, Bertone.

Al comma 2, dopo le parole: tre persone aggiungere le seguenti: comandate da altre amministrazioni dello Stato.

2. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Commissione di cui al comma 1 è costituita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 3.

Sanna, Colombini, Brescia, Mainardi Fava, Bassi Montanari, Bertone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Commissione di cui al comma 1 è nominato tra i membri della Commissione stessa nella prima riunione a maggioranza assoluta dei voti.

2. 4.

Colombini, Dignani Grimaldi, Montanari Fornari, Bassi Montanari, Bertone.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*.
Esprimo parere contrario all'emendamento Tagliabue ed altri 2. 1, in quanto l'unico criterio per indicare i futuri componenti la commissione deve essere quello di individuare persone esperte nella materia, senza limitare o pregiudicare la scelta.

L'emendamento 2. 2 da me presentato, di cui raccomando l'approvazione, è volto ad ottemperare al parere espresso dalla Commissione lavoro in merito alla necessità di chiarire la natura del rapporto di lavoro del personale della segreteria presso la commissione. La mia proposta è che detto personale sia comandato da altre amministrazioni dello Stato.

Esprimo, infine, parere contrario agli emendamenti Sanna ed altri 2. 3 e Colombini ed altri 2. 4.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è analogo a quello espresso dal relatore, con alcune precisazioni. Poiché

l'articolo 4, per non lasciare soluzione di continuità, prevede che per il primo triennio ai compiti previsti dalla legge provveda la commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 1. Un voto contrario sull'emendamento potrebbe far esprimere un giudizio negativo su una composizione che è tutta aperta; ritengo più opportuno evitare la fissazione di criteri troppo rigidi per la definizione della composizione della commissione. Eventualmente potrà essere presentato un ordine del giorno al riguardo.

Sono favorevole all'emendamento del relatore 2. 2; il Governo infatti è attento a non produrre un aggravio di spesa.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Sanna ed altri 2. 3, mentre esprimo parere contrario all'emendamento Colombini ed altri 2. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tagliabue ed altri 2. 1.

LEDA COLOMBINI. Concordo con il relatore sull'opportunità che l'unico requisito dei componenti la commissione debba essere la qualifica di esperti; ciò tuttavia non è in contraddizione con il fatto che a segnalare questi esperti possano essere più parti. Va considerato che l'assistenza sociale e tutte le questioni relative alla povertà rappresentano un preciso compito dei comuni e delle regioni, anche in considerazione del tipo di sviluppo che il fenomeno sta avendo nel nostro paese, come ha giustamente osservato il relatore. Ci sembra quindi indispensabile individuare il soggetto istituzionale che debba intervenire per cercare di far fronte alle esigenze che vengono poste da queste nuove povertà. Del resto, nello stesso invito del Governo a ritirare l'emendamento vi è un riconoscimento di questa possibilità e di questa esigenza. Per questo insistiamo sull'emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tagliabue ed altri 2. 1 non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2 accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sanna ed altri 2. 3.

LEDA COLOMBINI. Il relatore ha evidenziato la necessità che la commissione possa iniziare a lavorare speditamente, a fronte dei risultati precedentemente conseguiti e delle esigenze esistenti nel paese. Non comprendo quindi la contrarietà all'emendamento 2. 3, che prevede semplicemente che la commissione sia sostituita entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LUCIA FRONZA CREPAZ, Relatore. Nel ribadire il mio parere contrario all'emendamento Sanna ed altri 2. 3, vorrei precisare che la mia risposta negativa è determinata dal fatto che la questione è già affrontata dall'articolo 4 del provvedimento in discussione, in base al quale ai compiti previsti provvede per il primo triennio la commissione nominata nel 1988. Pertanto, ritengo che il suddetto emendamento sia di fatto collegato alla soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanna ed altri 2. 3 non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della-

collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalità e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la Commissione può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima; e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: di esperti aggiungere le seguenti: in un numero non superiore ai componenti la Commissione stessa, di cui tre indicati dalle regioni e tre dall'ANCI.

3. 1.

Colombini, Tagliabue, Bertone.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*.
Esprimo parere contrario.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colombini ed altri 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per il primo triennio, ai compiti previsti dalla presente legge provvede la

Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988, il cui termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 1990, e la cui composizione può essere modificata con le modalità previste dall'articolo 2.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1

Benevelli, Colombini, Brescia,
Dignani Grimaldi, Bernasconi, Bertone.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*.
Esprimo parere contrario.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Benevelli ed altri 4.1 è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. 1.

Il Relatore.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.1 da me presentato, che recepisce la condizione espressa dal parere della V Commissione.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione » (3958):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	29
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellini, Artioli, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Brescia, Brunetto, Castagnetti, Civita, Colombini, D'Angelo, Dignani Grimaldi, Fronza Crepez, Garavaglia, Ghezzi, Gregorelli, Mainardi Fava, Martuscelli, Montanari Fornari, Pellegatti, Perani, Poggiolini, Renzulli, Rinaldi, Saretta, Tagliabue, Volponi, Zarro e Zuech.

Ha votato no:

Del Donno.

Seguito della discussione della proposta di legge Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Volponi ed altri: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Ricordo che nella seduta del 4 luglio scorso l'onorevole Poggiolini ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI BENEVELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione che è alla nostra attenzione

fin dalla scorsa legislatura, è tesa ad introdurre una moralizzazione nelle modalità di informazione sanitaria, soprattutto in considerazione del fatto che il mercato sanitario sta diventando sempre più a carattere consumistico. Non possiamo, quindi, prescindere dal problema dei codici cui occorre far riferimento per un'informazione adeguata e competente, che abbia effetti positivi sulle pratiche di salute.

Ciò premesso — ed esprimendo pertanto un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso — il contributo che intendiamo portare alla discussione e al confronto è collegato ad un criterio: i titolari, le organizzazioni, le associazioni, i gruppi, gli enti, cioè tutti coloro che oggi svolgono informazione sanitaria e si presentano sul mercato dei consumi sanitari, non fanno riferimento esclusivamente alle pratiche mediche. Mi riferisco in particolare alle attività tecnico-sanitarie, assai diversificate tra di loro, non disciplinate da norme e per le quali non è prevista la laurea; abbiamo riconosciuto tutti la necessità di arrivare ad una nuova regolamentazione, specialmente per ciò che concerne gli anni di studio e la preparazione professionale che si ritiene, come valutazione generale, debba essere posta a livello universitario.

Si tratta comunque di un problema di riordino complessivo delle attività tecnico-sanitarie, alcune delle quali sono dirette ad utenti e non hanno, ripeto, alcuna regolamentazione. Penso, per esempio, ai podologi o agli odontotecnici, i quali per gran parte non svolgono la propria attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Mentre per il lavoro dipendente vigono norme e regole di comportamento, in ordine alle informazioni ed alla tutela del cliente, nelle attività a carattere libero-professionale esistono professioni che non hanno una precisa disciplina rispetto anche alle responsabilità dei professionisti. Occorre considerare che il disegno di legge governativo sugli infermieri professionali, all'esame del Consiglio dei ministri, fa riferimento a professioni autonome e che si registra una forte

spinta, da parte dei soggetti esercenti questo tipo di attività, ad ottenere il riconoscimento della propria autonomia professionale. Per di più, vi sono attività di carattere libero-professionale strutturate in collegi, albi e istituti e, contemporaneamente, esercenti queste attività inseriti in altri tipi di organizzazioni, che valorizzano sostanzialmente gli aspetti di carattere imprenditoriale; si tratta degli odontotecnici e dei podologi, che sono associati ad organizzazioni di tipo artigiano. Abbiamo deciso di riconoscere l'ingresso di società di capitali nel campo della diagnostica, e i titolari di questa attività rientrano nell'ambito degli ordini professionali di competenza, ma il valore economico dell'impresa è tale che i codici di riferimento debbono essere più complessi.

Da questo punto di vista abbiamo l'obbligo (sotto tale aspetto riconosciamo una coerenza nel testo, che tuttavia deve essere portato a maggiore chiarezza) di stabilire che tutti coloro che forniscono questo tipo di prestazione siano riconducibili alle loro organizzazioni professionali autonome, che devono essere in grado di valutare la correttezza del messaggio, la congruità e così via. In proposito, presenteremo una serie di emendamenti tesi a far chiarezza su questo punto, posto che in molte parti del testo l'istanza « regina », quella che deve stabilire che cosa sia buono e lecito e che cosa non lo sia, rischia di essere la Federazione nazionale degli ordini dei medici. Nel momento in cui esistono albi, collegi professionali, ordini che organizzano professioni esercitate autonomamente nel campo sanitario in termini di attività libero-professionale, non è possibile sostenere che l'unica titolata a giudicare sia la professione « regina », quella dei medici.

Occorre pertanto introdurre nel testo una maggiore chiarezza, soprattutto in alcuni articoli, le cui successive stesure risentono dell'evidenziarsi di una complessa struttura del mercato. L'articolo 7, per esempio, prevede che il ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione nazionale degli ordini dei medici o di una società medico-scien-

tifica, può disporre la rettifica di informazioni e notizie. Pertanto, gli ordini dei medici e le organizzazioni dei medici rappresentano il motore principale di tutti gli interventi di ordine censorio e sanzionatorio.

Ritengo che la proposta di modifica più rilevante, tra quelle di cui preannunciamo la presentazione, sia l'emendamento 1. 1, di cui sono primo firmatario, che così recita: « In attesa del riordino del complesso delle attività tecnico-sanitarie, il controllo sulle attività esercitate dalle professioni tecnico-sanitarie non strutturate in ordini e collegi, per quanto riguarda la materia di cui alla presente legge, è esercitato dagli organi di autogoverno per le imprese ricadenti nella normativa dell'artigianato ».

Vorrei inoltre esprimere la mia preoccupazione per il testo del comma 2 dell'articolo 9 che così recita: « Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi ».

Credo che, considerando i livelli di innovazione raggiunti dalle tecnologie — penso, ad esempio, alle attività riferite alla odontoiatria — e lo sviluppo dei materiali e delle tecniche di lavoro e gli elementi di sofisticazione, sia estremamente difficile, a meno che non vi sia un adeguamento una o due volte all'anno, intervenire con elementi di « blocco » riferiti ad una situazione nella quale risul-

tavano particolarmente stabilizzati gli ambiti, le competenze e le tecnologie.

Nell'evidenziare questi elementi di grande preoccupazione, vorrei sottolineare il fatto che gli aspetti di ordine economico debbano trovare un temperamento nelle questioni di ordine etico; devo precisare che queste ultime fanno sempre più riferimento all'« autocentrarsi » delle singole professioni nella loro evoluzione.

Credo che le proposte contenute negli emendamenti del gruppo comunista siano estremamente rilevanti e che, se non verranno accolte, rischieremo di approvare un provvedimento vecchio che finirà con l'aumentare la conflittualità tra le professioni, invece di offrire garanzie adeguate per la difesa della salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Nell'imminenza della seduta dell'Aula, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO